

## Foglio d'istruzioni

## Esportazione di apparecchi d'occasione e rottami elettronici

1. La Convenzione SWICO sul riciclaggio e sullo smaltimento afferma nel preambolo che il ri-utilizzo è da preferirsi al riciclaggio, qualora ciò consenta di allungare la durata del prodotto.
2. Di conseguenza è compito della Commissione Ambientale SWICO destinare gli apparecchi fuori uso al riciclaggio, nel caso in cui si escluda la possibilità del riutilizzo e dunque quando si tratta di rottami elettronici.
3. Sono i clienti finali, il commerciante che ritira il prodotto o i produttori/gli importatori che decidono se un apparecchio o determinati accessori possono essere riutilizzati. Ai partner della SWICO (impianti di riciclaggio, logisti, impianti di smontaggio, punti di raccolta) è proibito cedere o regalare a terzi interi apparecchi o componenti di essi. I partner SWICO non possono inoltre operare come consegnatari nel processo di selezione.
4. Il materiale che perviene presso i punti di raccolta da parte di privati è considerato rottame elettronico e pertanto è destinato al riciclaggio. Si sa per esperienza che negli apparecchi provenienti da uso privato è possibile riutilizzare pochissimo. Conformemente all'accordo stipulato con la SWICO, i punti di raccolta non sono autorizzati a cedere a terzi apparecchi o accessori.
5. Per ragioni ecologiche la verifica del possibile riutilizzo del materiale in Svizzera ha la priorità assoluta. Vi sono centri di formazione o istituzioni sociali che per alleggerire il budget comprano volentieri apparecchi d'occasione oppure li ricevono in regalo.
6. Nell'esportazione di rottami e apparecchi d'occasione occorre tenere in considerazione i seguenti fattori:
  - a) La selezione e la verifica del materiale devono essere effettuate in Svizzera con estrema precisione in modo che la quota degli apparecchi non superi il 5%. Qualora la selezione non sia effettuata presso la propria impresa, occorre verificare se un'istituzione sociale (p. es. un centro di lavoro per disabili) sia in grado di portare a termine questo tipo di attività. Se invece la quota supera il 5% occorre presentare all'UFAFP una richiesta di autorizzazione per l'esportazione di rottame.
  - b) Le esportazioni di rottame in Paesi che non appartengono all'OCSE sono vietate dalla Convenzione di Basilea.
  - c) Le esportazioni di apparecchi d'occasione sono consentite in tutti i Paesi. Raccomandiamo tuttavia di esportare gli apparecchi d'occasione solo nel caso in cui siano noti sia il Paese di destinazione che le organizzazioni riceventi e qualora si sia certi del fatto che gli apparecchi, al termine della loro durata, saranno riciclati adeguatamente anche in tale Paese. È invece sconsigliata la cessione di apparecchi fuori servizio ad organizzazioni che non sono in grado di fornire alcuna garanzia sul Paese di destinazione.
7. La questione se sia necessario esportare o no apparecchi è alquanto ambivalente. Se da una parte, l'idea del prolungamento della durata del prodotto è sicuramente condivisibile, dall'altra si è anche consapevoli del fatto che le conseguenze per l'ambiente possono essere molto negative come per esempio nel caso dell'esportazione di rottame elettronico in India e in Cina. L'esportatore deve essere pertanto consapevole di questa situazione contraddittoria e deve assumersi la responsabilità della sua decisione ispirandosi ai principi etici e alle direttive della sua impresa. Ciò vale in modo particolare allorquando entrano in gioco interessi economici.